

Corte di legittimità sindacata con attenzione anche all'esercizio del potere di personalizzazione del danno onde adeguare lo standard uniforme tabellare al caso concreto. Dunque, si procedere prima all'accertamento ed alla monetizzazione delle conseguenze standard della lesione, quelle che cioè qualunque soggetto, vittima del medesimo pregiudizio, sarebbe costretto a patire (in base ad un criterio uniforme uguale per tutti, al fine di garantire la parità di trattamento, a parità di lesione), poi all'accertamento ed alla monetizzazione delle eventuali conseguenze peculiari, quelle cioè che non costituiscono una costante per tutti i danneggiati a parità di postumi, ma che nondimeno sono state concretamente sofferte dalla vittima nel caso specifico (in virtù di una personalizzazione equitativa che, lungi da inaccettabili automatismi, dovrà tener conto delle circostanze specifiche che la vittima ha saputo e potuto allegare e asseverare). Ne consegue che la c.d. "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico non è indefettibile, mancando se il danneggiato non abbia dedotto o dimostrato il *quid pluris* che la sua situazione presenta, rispetto ai casi consimili ⁽¹¹³⁸⁾.

La giurisprudenza di legittimità più recente ⁽¹¹³⁹⁾ ha chiarito che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di fornire la prova del danno non patrimoniale nel suo preciso ammontare non attiene alla individuazione o all'esistenza del danno, bensì esclusivamente alla sua quantificazione, che, dunque, proprio in ragione della ontologia del pregiudizio, può essere affidata alla valutazione equitativa che deve, però, essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. L'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto, di tal che, attesa la diversità ontologica degli aspetti o voci di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, è necessario che di essi, in quanto sussistenti e provati, tenga conto il giudice di merito in modo che nessuno sia lasciato privo di ristoro. In tal modo il giudicante, pur partendo da una valutazione oggettiva tabellare uniforme di base, dovrà poi procedere ad assicurare il necessario adeguamento flessibile ed elastico attraverso le necessarie operazioni di personalizzazione.

La valutazione basata sull'equità del danno non patrimoniale *ex art.* 1226-2059 c.c. deve quindi assicurare il raggiungimento di una liquidazione

⁽¹¹³⁸⁾ Così Cass., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4379.

⁽¹¹³⁹⁾ Cass., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2167.